

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO CONNESSE AL RISCHIO DI DIFFUSIONE DA COVID-19 PER LA RIPRESA GRADUALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLE DISCIPLINE DI SQUADRA FIWH (Powerchair Hockey e Powerchair Football)

PROTOCOLLO FIWH Versione del 01 06 2020





Premessa	2
Art.1 - Destinatari ed Obiettivi del Protocollo	4
Art.2 - COVID Manager	5
Art.3 - Autodichiarazione e adempimenti societari	6
Art.4 – Misure di prevenzione e protezione presso il sito sportivo	6
Art.5 – Accesso al sito sportivo	8
Art.6 – Buone pratiche di igiene	9
Art.7 – Servizi Igienici	10
Art.8 – Uso spogliatoi	10
Art. 9 – Misure organizzative presso il sito sportivo	11
Art. 10 - Gestione Atleta Sintomatico	12
Art.11 – Distanziamento fisico nei siti sportivi	13
Art.12 – Trasporti	14
Art.13 – Pulizia e sanificazione	15
Art.14 – Informazione, Formazione, Addestramento	17
Art.15 – Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi	18
Allegato 1 - A	19
Allegato 1 - B	20
Allegato 1 – C	21
Allegato 1 – D	22
Allegato 2 – Fac-simile trasmissione dati societari	23
Normativa di riferimento	24





Premessa

Il presente documento, rappresenta il protocollo di dettaglio emanato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Wheelchair Hockey in data 01 giugno 2020 in adempimento al **D.P.C.M. del 17 Maggio 2020** e da quanto specificatamente richiesto dalle **Linee Guida**, varate dall'**Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 20 maggio 2020**, in merito alle modalità di attuazione delle misure da adottare, da parte degli Enti Sportivi, per consentire la graduale ripresa dell'attività sportiva, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute, connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Il documento trova pertanto applicazione nella pratica delle discipline governate dalla F.I.W.H.:

Powerchair Hockey (o Electric Wheelchair Hockey)
Powerchair Football

ed ha come obiettivo, dunque, quello di descrivere le condizioni *tecnico-organizzative* e *igieniche* che devono essere rispettate per far riprendere le sessioni di allenamento degli atleti del powerchair football e del powerchair hockey ad oggi consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse, all'interno delle rispettive Associazioni/società sportive o nei centri di allenamento, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Si specifica che il presente protocollo di protezione fa riferimento all'attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati dai competenti organi governativi, dal CIP e dal Consiglio Federale della FIWH.

Brevi cenni della normativa di riferimento:

II DPCM del 17 Maggio in materia di sport stabilisce che:

all'art 1) punto 1):





- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. A tal fine saranno emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- e) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, saranno emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che definiscano i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- f) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere d) ed e), ed in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della





normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, **appositi protocolli attuativi** contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

Il giorno 20 maggio 2020 l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato delle specifiche linee guida recanti "Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra" e volto a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19. Il succitato documento ha, inoltre, affidato alle singole Federazioni Sportive Nazionali, olimpiche e paralimpiche, il compito di definire "appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del documento emanato, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione".

Art.1 - Destinatari ed Obiettivi del Protocollo

- 1. I destinatari del presente protocollo sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD), affiliate alla FIWH che saranno responsabili della divulgazione capillare presso i propri tesserati, e le figure coinvolte ad ogni titolo:
 - a) Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIWH
 - b) Palestre o palazzetti dello sport in cui si allenano le associazioni/società
 - c) Atleti e Atleti di Interesse Nazionale
 - d) Tecnici
 - e) Accompagnatori e Assistenti
 - f) Volontari
- 2. Le figure di cui ai punti c), d), e), e f) di seguito definite genericamente operatori sportivi, per poter accedere agli impianti sportivi devono munirsi di autodichiarazione, secondo quanto stabilito all'articolo 3.
- 3. Il protocollo persegue i seguenti scopi:
 - ripresa degli allenamenti di powerchair football e powerchair hockey nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dalle autorità governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.





- consentire agli allenatori degli atleti di riprendere a svolgere la loro attività.
- definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive e per le palestre e i palazzetti dello sport
- garantire la sicurezza di atleti e tecnici definendo regole chiare su ciò che è e non è consentito.
- 4. La Federazione Italiana Wheelchair Hockey confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle associazioni/società sportive, degli allenatori e degli atleti (o dei loro genitori in caso di atleta minorenne) che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare a praticare i nostri sport.

La Federazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti e raccomanda a tutti i propri atleti, già appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio, di valutare attentamente necessità ed opportunità degli allenamenti anche in base al contesto regionale o cittadino dei contagi e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative.

Art.2 - COVID Manager

Viene istituita la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società con apposita lettera di nomina.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo (vedi documento dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli Sport di Squadra" - punto 12 "Indicazioni organizzative") si riportano una serie di attività di sua competenza:

- verifica della misurazione della temperatura all'ingresso;
- verifica del corretto utilizzo dei DPI;
- verifica delle procedure di accesso all'impianto:
- raccolta delle autocertificazioni;
- redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) come previsto dal documento;





- custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di tempo non inferiore a 15 gg.;
- verifica della corretta esecuzione dell'attività di pulizia e sanificazione;
- verifica del corretto svolgimento dell'attività di allenamento;
- verifica della predisposizione del materiale informativo;
- attuazione delle procedure relative alla gestione dell'atleta sintomatico;

Art.3 - Autodichiarazione e adempimenti societari

Sarà cura del COVID Manager raccogliere le autodichiarazioni (modulo allegato n. 1 e seguenti), da parte degli operatori sportivi, attestanti l'assenza di infezione da Sars-Covid2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza, al fine di conservarle nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (2016/679 (GDPR)), unitamente alla lista degli operatori sportivi a firma del Presidente Societario per opportuno utilizzo in caso di necessità.

Art.4 – Misure di prevenzione e protezione presso il sito sportivo

1. L'organizzazione sportiva, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli atleti e i componenti degli staff, e chiunque entri nel sito sportivo, relativamente alle disposizioni delle Autorità e della Federazione Italiana Wheelchair Hockey, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi opuscoli informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare o di poter permanere nel sito sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria;





- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del COVID Manager nell'accedere al sito sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- Necessità di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, elevata a minimo due metri durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
- Modalità attraverso cui poter usufruire dell'impianto.

Le **misure di prevenzione e protezione da adottare**, dandone, come detto, adeguata divulgazione presso il sito sportivo nel quale si effettueranno gli allenamenti di Powerchair Hockey e Powerchair Football, finalizzate alla gestione del rischio di contagio sono:

- a) il distanziamento sociale:
- b) l'igiene delle mani (anche per il tramite dell'utilizzo di dispenser di detergente);
- c) l'igiene delle superfici;
- d) la prevenzione della dispersione di "droplets" (goccioline) tramite l'utilizzo di mascherine e visiere:

È perciò importante:

- Lavarsi frequentemente le mani;
- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini. o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;
- Non consumare cibo all'interno dell'impianto.
- 2. Nel dettaglio, il Covid-19 è un virus respiratorio caratterizzato da un'elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando, nei contatti diretti personali e con le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Le cd. "droplets", goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra. Per questa





ragione il distanziamento di almeno un metro è considerato come la prima misura necessaria per prevenire la trasmissione. Nell'ambito della pratica sportiva, essendo entrambe le discipline praticate indoor, bisogna tenere in forte considerazione sia i fattori ambientali, impianti di ventilazione e condizionamento, che la condizione di sforzo nella quale si trova l'atleta e chi si trova nelle sue adiacenze: maggiore è lo sforzo, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Di seguito sono esposti gli accorgimenti da porre in essere.

3. L'uso della mascherina è sempre obbligatorio all'interno del sito sportivo. L'utilizzo della mascherina è derogato unicamente in caso sia incompatibile con lo stato respiratorio dell'atleta o con la necessità di utilizzare un respiratore. Esclusivamente durante l'allenamento, si stabilisce di prescrivere il seguente comportamento:

Atleti	Uso della mascherina non obbligatorio
Tecnici	Uso della mascherina obbligatorio
Accompagnatori/Assistenti	Uso della mascherina obbligatorio
Volontari	Uso della mascherina obbligatorio

- 4. Si raccomanda, laddove non sia possibile un'efficace detersione delle mani, l'utilizzo di guanti monouso per gli operatori sportivi.
- 5. Nel caso di utilizzo di respiratore da parte degli atleti si rammenta che solamente nel caso di utilizzo di maschera facciale (oronasale) contemporaneamente naso e bocca un modo ermetico) risultano coperti e protetti (se la maschera comprende i filtri) contemporaneamente naso e bocca in modo ermetico.

Art.5 – Accesso al sito sportivo

1. È compito del COVID Manager **registrare gli accessi dall'impianto sportivo**, compresa la rilevazione della temperatura corporea dei soggetti in entrata, acquisendo altresì tutta la documentazione di cui all'art. 3, a firma del legale rappresentante della ASD, contenente le informazioni generali sugli atleti e sugli eventuali ulteriori operatori sportivi al seguito. È facoltà dei gestori contattare la Federazione per verificare l'autenticità delle dichiarazioni in

È facoltà dei gestori contattare la Federazione per verificare l'autenticità delle dichiarazioni in caso di atleti di interesse nazionale. È, altresì, compito dei gestori stabilire gli orari di





apertura e chiusura dell'impianto, fissare eventuali slot di fruizione dello stesso tra atleti di diverse discipline, ai sensi di quanto disposto nel presente protocollo. Si raccomanda, laddove possibile, di favorire l'accesso diretto al sito sportivo senza passaggio in locali chiusi, segreteria, hall ecc.

- 2. **Gli atleti minori possono essere accompagnati dai genitori** che, se necessario, potranno assistere all'allenamento a bordo campo, prestando la massima attenzione al mantenimento del distanziamento dagli altri atleti e operatori sportivi. I genitori dovranno sempre indossare la mascherina all'interno del sito sportivo.
- 3. **Tutti coloro che non sono coinvolti** nell'allestimento pulizia sanificazione della palestra **devono entrare nel sito sportivo al massimo 5 minuti prima** dell'orario di inizio dell'allenamento e devono uscire dallo stesso entro 5 minuti del termine dello stesso.

Gli accompagnatori e i volontari, a meno di particolari necessità degli atleti, devono limitare al massimo la propria permanenza all'interno della palestra di allenamento.

Art.6 – Buone pratiche di igiene

- 1. È compito dei gestori degli impianti:
 - a) dislocare nell'impianto sportivo dei dispenser con gel igienizzante per le mani;
 - b) dislocare nell'impianto sportivo, in particolare nelle zone di uscita dallo stesso, dei contenitori per rifiuti dedicati, con apposita cartellonistica, ai dispositivi di protezione usati:
 - c) favorire l'areazione di tutti i locali chiusi quali spogliatoi e magazzini;
 - d) predisporre un adeguato piano di pulizia, sanificazione e raccolta dei rifiuti all'interno dell'impianto sportivo come di seguito illustrato;
 - e) limitare al massimo, solo a casi eccezionali, l'utilizzo condiviso di attrezzature sportive, quali coni, dischi di plastica, ecc. che, se consegnati agli operatori sportivi, dovranno essere puliti a loro cura e successivamente sanificati dai gestori;
- 2. Si consiglia inoltre ai gestori:
 - a) di disporre di una dotazione di mascherine da poter fornire in caso di bisogno agli operatori sportivi operanti nell'impianto;
 - b) di disporre di una dotazione di guanti monouso da poter fornire in caso di bisogno agli operatori sportivi operanti nell'impianto;
 - c) disporre di detergenti igienizzanti per la pulizia delle superfici.





All'interno dell'impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti "spazi comuni":

- 1. campo di gioco;
- 2. servizi igienici (previa specifica successiva pulizia);
- 3. Infermeria (ad accesso limitato e regolamentato);

Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità competenti.

Art.7 – Servizi Igienici

- 1. I gestori degli impianti sono tenuti a mettere a disposizione degli operatori sportivi la possibilità di utilizzo dei servizi igienici, applicando i protocolli all'uopo previsti, in base al piano di pulizia e sanificazione.
- 2. E' indispensabile predisporre da parte del gestore, all'ingresso dei servizi igienici, gli appositi dispenser con prodotti idonei all'igienizzazione dei servizi, che sarà posta in essere, sia in entrata, che in uscita, da parte dei fruitori stessi eventualmente accompagnati in caso di non autosufficienza.
- 3. Si raccomanda ai gestori di vigilare in ordine agli ingressi contingentati a tempo, facendo intercorrere tra un utente e l'altro almeno 15 minuti.

Art.8 – Uso spogliatoi

I soggetti coinvolti nell'allenamento devono limitare l'utilizzo degli spogliatoi ai soli casi improcrastinabili, dettati da situazioni di assoluta emergenza laddove negli spogliatoi vi siano gli unici servizi igienici accessibili. Si raccomanda, al tal fine di raggiungere l'impianto con abbigliamento consono ad iniziare immediatamente gli esercizi portando al proprio seguito una dotazione completa di tutte le attrezzature funzionali allo svolgimento di tutte le attività.





Art. 9 – Misure organizzative presso il sito sportivo

- 1. È compito dei gestori revisionare il layout del loro impianti e dei percorsi di spostamento al loro interno, in base alle disposizioni vigenti ed all'effettiva conformazione del sito sportivo. Si raccomanda di suddividere il sito sportivo in settori che comprendono aree proporzionate al numero di atleti ed accompagnatori che intendano allenarsi, nel rispetto della distanza e degli accorgimenti di sicurezza, disposti dal presente protocollo e dalla normativa all'uopo prevista.
- Si esortano, quindi, tutti gli operatori sportivi a prendere preventivi accordi sulla gestione della attività all'interno del sito.
- 2. Si richiamano tutti gli allenatori a ridurre al massimo la loro presenza fisica presso il sito sportivo e i contatti diretti con gli atleti, durante l'allenamento e, ove possibile, a ricorrere al "tele-allenamento", trasmettendo il programma di allenamento anticipatamente all'atleta e monitorando a debita distanza le attività. Si fa divieto di accesso ai siti sportivi ai familiari se non in veste di Accompagnatori/Assistenti per gli atleti non autosufficienti, ad esclusione dei genitori/tutori degli atleti minorenni, e/o figure non contemplate nel presente protocollo e, in generale, a quelle non indicate dal presidente societario dell'atleta.
- 3. Gli allenamenti da svolgersi sono fissati nel limite massimo di 2 ore.
- 4. Si dispone che il rapporto atleta-tecnico non può essere superiore a 5:1.
- 5. Si dispone che il rapporto atleta-accompagnatore è di 1:1.
- 6. Sarà cura degli operatori sportivi dotarsi di liquido igienizzante per pulire le attrezzature sportive utilizzate in allenamento, esortando all'uso di attrezzatura sportiva personale (dischi di plastica, coni, stick, mazze, palle ed attrezzatura per il football, ecc.) da portare al proprio seguito.
- 7. All'interno dell'impianto, per le sedute di allenamento, pertanto potranno essere ammessi i seguenti operatori sportivi:
 - IL COVID MANAGER
 - ATLETI in possesso della certificazione di idoneità non agonistica (D.M. 24/04/13) in corso di validità.





- DUE TECNICI per MAX 10 ATLETI PRESENTI
- EVENTUALI ACCOMPAGNATORI/ASSISTENTI PERSONALI
- IL CUSTODE DELL'IMPIANTO

Art. 10 - Gestione Atleta Sintomatico

Durante lo svolgimento degli allenamenti chiunque manifesti sintomi - non evidenziati all'atto dell'ingresso nell'impianto - come febbre > di 37.5, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastrointestinali, cefalea, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, dovrà essere immediatamente isolato attivando le procedure di identificazione della problematica. Dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire i protocolli previsti dalla sanità pubblica.

Il COVID Manager si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato all'isolamento di coloro che dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid19 durante le attività sportive e mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.

Dovrà essere fornita, da parte del COVID Manager, la massima collaborazione alla rete sanitaria che si attiverà nel caso in cui il soggetto che manifestava sintomatologie sospette risulti effettivamente positivo al Virus. Sarà cura dell'ASL/Rete sanitaria contattare eventuali pazienti che dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario e non dovranno essere avviate attività in autonomia che vadano contro i diritti fondamentali delle persone (privacy, sicurezza, ecc...)

Art. 11 - Atleti di Interesse Nazionale

In base al DPCM 17 maggio Art 1 punto 1 comma "e" "... I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza...".





Sono atleti di interesse nazionale per il Powerchair Hockey gli atleti convocati nel corso dell'ultimo anno.

Per quanto riguarda il Powerchair Football non è, al momento, formalizzata una rappresentativa nazionale.

Art.12 – Distanziamento fisico nei siti sportivi

- 1. All'interno del sito sportivo, anche quando non direttamente impegnati nell'allenamento, tutti gli operatori sportivi, sono tenuti a mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- 2. Per quanto riguarda il Powerchair Football la tipologia di gioco e il normale distanziamento dovuto dalle carrozzine in assetto da gioco non fanno presupporre la necessità di definire ulteriori limiti.

Attenzione deve essere comunque posta nelle serie di esercizi "in scia" tra differenti atleti prevendendo adeguata distanza di almeno 10 metri tra una partenza e l'altra o in alternativa utilizzando la mascherina.

Resta comunque intesa la necessità di una periodica igienizzazione del pallone utilizzato per gli allenamenti nel corso della sessione e ogni qual volta venga a contatto con gli operatori sportivi.

Per quanto riguarda il Powerchair Hockey si dispone il mantenimento di almeno un metro nelle distanze interpersonali. Questo comporta che non potranno essere fatti esercizi di tattica o di coppia.

Attenzione deve essere comunque posta nelle serie di esercizi "in scia" tra differenti atleti prevendendo adeguata distanza di almeno 10 metri tra una partenza e l'altra o in alternativa utilizzando la mascherina.

Per entrambe le discipline, al momento, non sono consentite partite di allenamento.

3. Per quanto concerne i tecnici, durante lo svolgimento degli allenamenti, indossata la mascherina e con guanti monouso, devono posizionarsi, rispetto agli atleti ed in base alla tipologia degli esercizi.

mantenendo le seguenti distanze interpersonali minime:





Esercizi di Movimento in Campo	1 mt dal bordo del campo o 5 mt dal punto di svolgimento
Esercizi Tecnici	1 mt dal bordo del campo o 5 mt dal punto di svolgimento

- 4. In merito alle attività svolte in maniera congiunta, tra atleta ed il proprio preparatore atletico, queste devono essere esplicate, mantenendo le norme di distanziamento verso gli altri operatori sportivi, presenti nell'impianto, fissate dal presente documento. È compito dell'accompagnatore vigilare sul rispetto del distanziamento sociale verso tutti i soggetti presenti nel sito sportivo, sia rispetto a sé, che all'atleta accompagnato.
- 5. Si esortano i gestori degli impianti a regolare l'accesso e la permanenza nei locali chiusi dove sono presenti le eventuali aree ristoro, i magazzini delle attrezzature, eventuali uffici, ecc.
- 6. Seppure rientranti nella interazione tra atleta e Accompagnatore/Assistente si esortano, per entrambe le discipline, gli operatori sportivi a prestare la massima attenzione nel corso delle seguenti attività:
 - spostamento dalla carrozzina quotidiana alla carrozzina sportiva
 - montaggio strumentazione di gioco (stick, paratie, rollbar)
 - operazioni di assistenza similari

in questo caso non potranno essere mantenute distanze ma dovranno essere usati guanti, mascherine e opportuna sanificazione.

Ad ogni modo si ricorda che per tutto il personale presente ad eccezione degli atleti per come precedentemente specificato è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica e dei guanti monouso, per tutto il periodo di permanenza presso l'impianto che deve essere ridotto al massimo, e il rispetto delle distanze sopra definite.

Tutti i dispositivi di sicurezza sopra menzionati, andranno smaltiti in maniera adeguata. Va quindi organizzato un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine, guanti ecc.).





Art.13 – Trasporti

Per il raggiungimento dell'impianto sportivo, si esorta il più possibile l'utilizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'allenamento di mezzi di trasporto personali e non pubblici da utilizzare in forma singola (con accompagnatore in caso di non autosufficienza). Qualora questo sia impossibile è fondamentale che chi utilizza i mezzi di trasporto pubblici, prima di iniziare l'allenamento, presti particolare cura alle attività di pulizia.

Art.14 – Pulizia e sanificazione

- 1. Spetta ai gestori degli impianti, sulla base della valutazione del rischio legata ai luoghi che caratterizzano un sito sportivo, predisporre un piano specifico, che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti, attrezzature e l'eventuale decontaminazione dell'area Covid-19 allestita nell'impianto.
- 2. Agli operatori sportivi spetterà il compito, previa adeguata formazione-informazione, di restituire eventuali beni utilizzati igienizzati secondo le modalità all'uopo previste.
- 3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo disposizioni e procedure come da normativa vigente. Per pulizia si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
- · le aree comuni;
- le aree ristoro:
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- · le docce:
- gli attrezzi e i macchinari sportivi;
- le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo;
- · gli ascensori;





- i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente;
- le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

In linea generale, per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti), le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno a cura direttamente del gestore dell'impianto. L'operatore sportivo può provvedere, qualora il gestore sia impossibilitato, alla pulizia delle attrezzature utilizzate individualmente quali coni, dischi di plastica, porte, sponde, palloni, palline ecc.. Il gestore, a tal fine, deve mettere a disposizione idoneo detergente e fornire adeguate informazioni sulle modalità di pulizia delle stesse. L'elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta pulizia. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti.

4. La periodicità della sanificazione dovrà essere stabilita dal Gestore dell'impianto, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tale valutazione dovrà tenere in considerazione:

- a) livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta):
- b) livello di affollamento e destinazione d'uso dei locali;
- c) tipologia di attività svolta nel locale;
- d) accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;
- e) vicinanza dell'operatore all'attrezzatura;
- f) impiego di dispositivi che riducono il contatto;
- g) impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l'impiego;
- h) attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di microfono, attività metabolica intensa, etc.).
- 5. Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi.





Nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:

- a) prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali:
- c) a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere riutilizzati;
- d) dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
- e) durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.
- 6. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, nonché i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto di tipo categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03 HP 9 e categoria ADR UN 3291.
- 7. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della richiamata circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Art.15 - Informazione, Formazione, Addestramento

- 1. Il presente protocollo è trasmesso a tutte le Società Sportive affiliate ed è pubblicato sul sito internet istituzionale. E' fatto obbligo ai Sodalizi Sportivi trasmettere il presente documento ai propri tesserati i quali, attraverso la sottoscrizione della loro autodichiarazione, lo accettano integralmente.
- 2. I gestori degli impianti sportivi fruiti dagli operatori sportivi, sono tenuti ad affiggere una copia del presente protocollo all'ingresso dei loro impianti e ad informare il loro personale in merito ai contenuti.

I gestori sono tenuti in generale, altresì, a divulgare:





- a) quanto stabilito dai vigenti DPCM, in merito alla ripresa delle attività sportive;
- b) quanto stabilito nelle linee guida per la ripresa degli allenamenti degli sport di squadra emanate dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 22 maggio 2020;
- c) quanto stabilito dalla Federazione Medici Sportivi Italia (FMSI);
- d) le misure attuative al presente Protocollo;
- e) le procedure di emergenza in presenza di soggetti con sintomi da Covid-19 all'interno del sito sportivo.

Art.16 – Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi

- 1. Si applicano integralmente le Leggi Nazionali in tema di tutela sanitaria degli atleti con particolare riferimento agli Sport Dilettantistici e al Protocollo predisposto dalla FMSI.
- 2. Tutti coloro i quali abbiano frequentato un sito sportivo ed accusino i sintomi da COVID-19, a titolo esemplificativo e non esaustivo: temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, deve tempestivamente informare le autorità competenti e sospendere la frequentazione dell'impianto.
- 3. Qualora i sintomi vengano accusati durante la presenza nel sito sportivo, occorre porre in essere la procedura di immediato isolamento. A tal fine i gestori devono identificare un'area apposita del sito sportivo nella quale il soggetto che avverte i sintomi deve recarsi per attendere l'arrivo del personale medico. Suddetta area, cessata l'emergenza, deve essere prontamente decontaminata secondo quanto stabilito dal piano di di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'impianto.
- 4. Per la ripresa delle attività, da parte dell'operatore sportivo risultato positivo al COVID-19, si rimanda a quanto stabilito dal Protocollo FMSI e dalle vigenti leggi in materia.
- 5. La riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della organizzazione sportiva.





Allegato 1 - A

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

				ATL	ETA					
II/La	sottoscritto/a								, nato/a	il/
	/	a				(_),	residente	in
				(_), via _					е
dom	iciliato/a	in						(_),	via
					, identifi	cato/a	а	mezzo		
								ilasciato)	da
 di risult di e resp miale segu di dell'e del (del (del (del (del (del (del (del (quanto di mia non aver avuto tati positivi al S essere a conos iratori (a titolo gie, diarrea, a tito di esito neg aver letto co emergenza Co Consiglio dei M ocollo attuativo	negli ultimars-Covid2 scenza del non esaus nosmia, a ativo di tar on scrupol vid-19, le inistri, il pre	za, di non ni 14 giorn 2 (Covid-1 l'obbligo d stivo, temp geusia) e mpone. losa atter linee guid	essere ii, per q 9); di rimar peratura lo di ri nzione la ema	atleta CC uanto di n nere al pro a corporea tornare a i vari D nate dall'U	OVID-1 nia cor oprio d a > 37 gli alle PCM Ufficio	9 ponoso lomi ,5°0 enar ema	ositivo a cenza, co cilio in p C, tosse menti, d anati pe lo Spor	ontatti con s oresenza di s , astenia, di opo tali sint er il conten t della Pres	sintomi spnea, tomi, a imento idenza
Data				Fi	rma del di	chiara	nte			

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL'ATLETA





Allegato 1 - B

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER ATLETA MINORENNE

II/La sottoscritto/a							, 1	nato/a i
//	a				(),	reside	ente ir
		(), via					€
domiciliato/a ir	າ					(),	via
			,	identific	cato/a		а	mezzo
	nr						rilascia	
		_ che esercita	a la respons	abilità ge	nitoriale	per	l'atleta ——	minore
DICHIARA S	OTTO LA F	PROPRIA RE	SPONSABII	LITÀ CHE	E IL FIGI	_IO N	MINOR	E
• È autorizzato ad a	•							
• per quanto di mia		-		•		-		
• di non aver avuto	-	-	r quanto di r	nia conos	scenza, o	conta	atti con	soggett
risultati positivi al Sa		•						
• di essere a conos		-	=	-		-		
respiratori (a titolo								
mialgie, diarrea, ai seguito di esito neg	_	· ·	ntomare a	igii allena	imenu, c	oqoı	tali sii	ntomi, a
 di aver letto co 		•	a i vari D	DCM an	nanati n	or il	conte	nimento
dell'emergenza Cov	=				=			
del Consiglio dei Mi		•		-	-			
protocollo attuativo	•	tocono attaati	vo per la rip	roou dogi	allerial		della i	1010101
p	, , , ,							
Data			Firma del d	ichiarante	e			

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL'ATLETA





Allegato 1 – C

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

TECNICO/DIRIGENTE

II/La sottoscritto/a						_, nato/a	il/
//	a			_(_),	residente	in
		(), via	 			е
domiciliato/a	in				(),	via
			, identificato		mezzo		
nr			,	rila	asciato		da
		DECDONO	DUITÀ				
DICHIARA SOTTO	LA PROPRIA	RESPUNSA	BILITA				
• per quanto di mia	conoscenza d	li non accara	soggetto CO	\/ID_10	nositivo	accertato:	
 di non aver avuto 							oggetti
risultati positivi al Sa	•	•	uanto di mia t	COHOSCE	iiza, co	matti con s	oggetti
•	`	,,	oro al propri	o domio	lio in n	oconzo di d	nintomi
di essere a conos respiratori (a titola		-			=		
respiratori (a titolo		•	•				•
mialgie, diarrea, a	-	=	nomare agii a	allenam	enu, ao	po tan sini	om, a
seguito di esito neg	•		i vari DDCN	M omor	acti no	r il conton	imonto
• di aver letto co	•				•		
dell'emergenza Cov	•	•		•	•		
del Consiglio dei Mi	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	olio allualivo	per la ripresa	a degii a	nename	nu della Fi	visi e ii
protocollo attuativo	FIVVII,						
Data		Fi	rma del dichia	arante			

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL'ATLETA





Allegato 1 – D

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 ACCOMPAGNATORE/VOLONTARIO

II/La sottoscritto/a						, nato/a	il/
/	a			(),	residente	in
		(_), via				е
domiciliato/a	in				(_),	via
		,	identifica	ito/a a	a mezzo		
nr			,		rilasciato		da
• per quanto di mia • di non aver avuto risultati positivi al S • di essere a conos respiratori (a titolo mialgie, diarrea, a seguito di esito neg • di aver letto co dell'emergenza Co del Consiglio dei M protocollo attuativo	conoscenza, do negli ultimi 14 sars-Covid2 (Coscenza dell'obbonon esaustivo, inosmia, ageus gativo di tamporon scrupolosa evid-19, le linee linistri, il protoco	i non essere giorni, per qu ovid-19); oligo di riman- temperatura sia) e/o di rit ne. attenzione e guida emar	soggetto Cuanto di mia ere al prop corporea a fornare agli i vari DPo nate dall'Uf	rio donos 37,5 i allena CM en ficio pe	scenza, conicilio in poor constanti, do nanati per constanti per constan	resenza di s , astenia, di ppo tali sint er il conten t della Pres	sintomi spnea, tomi, a imento idenza
Data		Fir	ma del dich	niarante	e		

SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELL'ATLETA





Normativa di riferimento

- DPCM 26/04/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
- DPCM 17/05/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
- Protocollo per le organizzazioni sportive della FMSI https://www.fmsi.it/images/img/archivio/protocollo FMSI ripresa-att-sport 20200430- 3.pdf
- DM 24/04/2013 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg

Linee guida modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra. http://www.sport.governo.it/media/2141/linee-guida-sport-squandradef.pdf

Il testo integrale di ciascun riferimento normativo è pubblicato ed è consultabile, in formato pdf, anche sul sito internet federale – www.fiwh.org – nella sezione "Emergenza Covid-19" all'uopo allestita.

